

Assemblea dei Presidenti

Assemblea dei Presidenti

Roma 6 dicembre 2017



IL COSTO DELLO SPESOMETRO PER I COMMERCIALISTI

Fonte: Sondaggio FNC


«Costo» Spesometro per i Commercialisti

Sondaggio FNC (24.11 – 4.12.2017) – Rispondenti: 6.982 Commercialisti

Secondo stime FNC, la quota di Spesometri inviati dai Commercialisti è pari al 72% del totale.

Il «costo»* totale per i Commercialisti dovuto alla mancata fatturazione dell'adempimento è pari a circa 113 milioni di euro, per una media di circa 1.600 euro a Studio.

*Differenza tra totale complessivo dei costi e totale complessivo del fatturato da parte degli Studi, stimati in base ai dati del sondaggio



**DECRETO FISCALE:
Gli emendamenti CNDCEC
al D.L. 148/2017 convertito dalla legge 4
dicembre 2017 n. 172
in G.U. 284 del 5.12.2017**

Proroga termini adempimenti

DL 148/2017. ARTICOLO 19-*octies*. (*Disposizioni in materia di riscossione*).

TESTO PROPOSTO DAL CNDCEC

«1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi sono prorogati in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

2. Tra la pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al singolo adempimento e la scadenza del termine per la sua effettuazione deve intercorrere un periodo non inferiore a novanta giorni.».

TESTO APPROVATO

«4. I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi **amministrati dall’Agenzia delle entrate possono essere** prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, **adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. **La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l’effettuazione degli adempimenti medesimi.**».

Eliminazione stampa Registri IVA

DL 148/2017. ARTICOLO 19-*octies*. (Disposizioni in materia di riscossione).

TESTO PROPOSTO DAL CNDCEC

1. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
 «4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.».

TESTO APPROVATO

6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
 «4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma 4-*ter*, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, **se in sede di accesso, ispezione o verifica** gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi **precedenti** ed in loro presenza».

Comunicazione dati fatture

DL 148/2017. ART. 1-ter. (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

PROPOSTE DEL CNDCEC

- Ripristino previgente «spesometro» annuale
- Disapplicazione sanzioni per violazioni commesse in sede di comunicazione dei dati relativi al primo semestre 2017

In subordine, semplificazione dell'attuale adempimento nel modo seguente:

- periodicità annuale
- esclusione dalla comunicazione dei dati di cui non è obbligatoria l'annotazione nei Registri IVA
- solo facoltativa la comunicazione dei dati delle fatture di imponibile non superiore a 300 euro
- esclusione dei produttori agricoli con volume di affari non superiore a settemila euro, in regime speciale IVA

NORMA APPROVATA

- Disapplicazione sanzioni per errata trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018
- Facoltà di trasmissione con periodicità semestrale
- Facoltà di limitare l'invio ai seguenti dati:
 - partita IVA o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni
 - data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata e imposta
 - nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura, tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA
- Facoltà di inviare i dati del documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente
- Per le P.A., esonero trasmissione dati fatture emesse nei confronti dei consumatori finali
- Esclusione dei produttori agricoli siti in zone montane con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli

**LEGGE DI BILANCIO:
GLI EMENDAMENTI CNDCEC
AL D.D.L. DI BILANCIO 2018**

Comunicazione dati fatture

Il CNDCEC, con un emendamento presentato a tutti i suoi interlocutori istituzionali, ha insistito per l'introduzione delle seguenti ulteriori semplificazioni:

- facoltà di trasmissione con periodicità annuale;
- facoltà di aggregazione dati per singolo cliente/fornitore;
- esclusione obbligo comunicazione dati fatture emesse e ricevute di imponibile non superiore a 200 euro;
- esclusione dall'obbligo comunicativo di tutti i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (quindi anche quelli non situati in zone montane).

Fatturazione elettronica B2B

DDL DI BILANCIO 2018 (A.C. 4768) (1)

Le novità in via di introduzione sono le seguenti:

- fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2018 per le fatture relative a:
 - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - b) prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.;
- fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni;
- esonerati i soggetti che si avvalgono del regime forfetario e del regime fiscale di vantaggio;
- abrogazione della comunicazione dati fatture a partire dal 1° gennaio 2019;
- nuova comunicazione dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (salvo che risultino da fatture elettroniche o da bolletta doganale) entro il 5 del mese successivo a quello del documento emesso o di ricezione del documento comprovante l'operazione;

Fatturazione elettronica B2B

DDL DI BILANCIO 2018 (A.C. 4768) (2)

Le novità in via di introduzione sono le seguenti:

- riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti, a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La riduzione non si applica ai soggetti che esercitano il commercio al minuto, salvo che abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- a favore di lavoratori autonomi e imprese in contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti (per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti).

Fatturazione elettronica B2B

EMENDAMENTO CNDCEC AL DDL DI BILANCIO 2018 (1)

Il CNDCEC, con un emendamento presentato a tutti i suoi interlocutori istituzionali, ha proposto le seguenti modifiche:

- gradualità dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, in funzione della dimensione del soggetto o del numero di dipendenti:
 - dal 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
 - dal 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti
 - dal 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
 - dal 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

>>>

Fatturazione elettronica B2B

EMENDAMENTO CNDCEC AL DDL DI BILANCIO 2018 (2)

Il CNDCEC ha proposto inoltre l'introduzione di un regime premiale opzionale a favore dei soggetti che si facciano rilasciare il visto di conformità su tutte le dichiarazioni annuali cui sono obbligati e che in caso abbiano scelto di tracciare i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro si facciano attestare, da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità, la regolarità formale di tale dichiarazione. A tali soggetti sono riconosciute, tra le altre, le seguenti premierità:

- riduzione di tre anni dei termini di decadenza per gli accertamenti, a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro;
- esonero dall'obbligo di tenuta dei registri IVA e di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione di studi di settore e ISA;
- esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui alla legge IVA;
- credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità necessari per avvalersi del regime premiale in oggetto.

Ulteriori emendamenti del CNDCEC al DDL di bilancio 2018

- ❑ Norma di interpretazione autentica di esclusione della solidarietà del sostituto per le ritenute di acconto subite e non versate dal sostituto
- ❑ Regolarizzazione entro 30 giorni degli avvisi bonari recapitati entro un anno dalla commissione della violazione, con riduzione della sanzione ad 1/7 (4,29%)
- ❑ Ravvedimento operoso omessa dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con sanzione ad 1/5 del minimo (12%)
- ❑ Standardizzazione modalità trasmissione (in formato elaborabile) delle deliberazioni comunali di approvazione di aliquote e detrazioni ai fini IUC (IMU, TASI e TARI)
- ❑ Ampliamento termine esercizio diritto di detrazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto

**RIFORMA DELLA LEGGE
FALLIMENTARE:
LE OSSERVAZIONI DEL CNDCEC
ALLA LEGGE DELEGA N. 155/2017**

La legge n. 155 /2017

La delega al governo per la riforma del sistema dei controlli nella s.r.l.(art. 14)

Obbligatorietà dell'organo di controllo o del revisore nei casi in cui la s.r.l. per due esercizi consecutivi ha superato almeno **uno** dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio:10 unità.

Art. 14, lett.i): l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando per **tre** esercizi consecutivi non sia stato superato alcuno dei limiti indicati nella lettera g).



Maggiori opportunità per i professionisti

stabilità dell'organo di controllo

ALTRE ATTIVITÀ DEL CNDCEC



Sviluppo di nuovi ambiti professionali

ACCORDO COMMERCIALISTI – ENTE NAZIONALE PER IL MICRO-CREDITO

È finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti alla persona, che sostanziano la microfinanza e il microcredito nel processo attuativo dell'economia sociale e di mercato.



Le competenze professionali dei commercialisti li rendono soggetti centrali sia nella fase di concessione del credito, sia in quella successiva di monitoraggio e tutoraggio

Sviluppo di nuovi ambiti professionali

PROTOCOLLO DI INTESA ITALIA - BRASILE

È finalizzato a promuovere il processo di internazionalizzazione degli studi professionali italiani e brasiliani per fornire alle aziende clienti forme di assistenza in rete e di collaborazione in materia finanziaria, amministrativa, fiscale e tributaria. Gli obiettivi verranno raggiunti attraverso la realizzazione del “Desk Italia” e del “Desk Brasile” che aiuteranno le aziende nei contatti con gli studi professionali associati al CNDCEC e al SESCON-SP.



L'internazionalizzazione delle imprese rappresenta una specializzazione del commercialista in cui soprattutto i più giovani devono investire, affiancando le imprese clienti nel complesso processo di diversificazione dei mercati e nel reperimento delle risorse finanziarie

Sviluppo di nuovi ambiti professionali

EMENDAMENTO CROWDFUNDING AL D.D.L. DI BILANCIO 2018

- Apertura dello strumento del Crowdfunding anche alla raccolta di capitale di debito
Ciò agevolerà il finanziamento delle imprese nostre Clienti, contribuendo alla ripartenza dell'economia reale e apportando un gettito tributario collegato alle imposte sui titoli di debito di ammontare significativo
- Possibilità per i nostri iscritti che esercitino o intendano esercitare un'attività di consulenza finanziaria autonoma di iscriversi all'apposita sezione dell'OCF (Organismo Consulenti Finanziari) previo sostenimento di un esame in forma semplificata
Ciò contribuirà alla diffusione del servizio di consulenza indipendente affiancandosi alle imprese e agli investitori con competenza e professionalità, nel rispetto di norme deontologiche

Sviluppo di nuovi ambiti professionali

ANALISI CONFORMAZIONE DEMOGRAFICA COMPONENTI CDA E COLLEGI SINDACALI


Comparazione per genere e fascia di età:

- Società di Treviso, Triveneto e Italia (per i CDA sono state prese in considerazione solo le imprese con fatturato > a 2,5 Mln €)
- Confronto tra gli incarichi ricoperti da Commercialisti membri di un CDA o di un Collegio Sindacale (con focus sugli iscritti all'ODCEC di Treviso) e Totale campione

Sviluppo di nuovi ambiti professionali


SOCIETÀ NAZIONALI:

- Campione totale società → 101.020
- Totale incarichi CDA → 251.825
- Di cui 6.481 Commercialisti → 91 iscritti all'ODCEC di Treviso



SOCIETÀ NAZIONALI:

- Sono state considerate solo le prime 100.000 società per fatturato dell'ultimo anno disponibile
- Campione totale società con CS → 34.673
- Totale incarichi CS → 141.833
- Di cui 128.219 Commercialisti → 3.083 iscritti all'ODCEC di Treviso



**EQUO COMPENSO: L'EMENDAMENTO
AL D.L. 148/2017 E LA
POSIZIONE DEL CNDCEC**



L'emendamento al Decreto fiscale

L'ESTENSIONE DELL'EQUO COMPENSO AI PROFESSIONISTI

All'art. 19-*quaterdecies* della legge n. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 è stato aggiunto un secondo comma, che prevede **l'estensione** delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge n. 247/2012 (che introduce, nell'ambito dell'ordinamento professionale degli avvocati, la disciplina **dell'equo compenso** per le prestazioni professionali) **anche ai professionisti di cui all'art. 1 della legge 81/2017 in materia di tutela del lavoro autonomo.**

L'emendamento al Decreto fiscale

L'ESTENSIONE DELL'EQUO COMPENSO AI PROFESSIONISTI

In virtù di tale ulteriore richiamo, le disposizioni sull'equo compenso troveranno applicazione nei confronti di tutti i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo terzo del libro quinto del codice civile, **ivi comprese le professioni regolamentate.**

In merito alle professioni ordinistiche l'emendamento per i i professionisti iscritti agli ordini e collegi richiama i parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012.

La posizione dell'Antitrust

LO STATO DELL'ARTE

- La norma sull'equo compenso ha ottenuto il via libera della Camera ed è stata **approvata definitivamente.**
- Alcune critiche riguardano l'applicabilità della norma limitata alle imprese bancarie e assicurative, nonché alle imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle PMI (raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003)
- L'Antitrust ha bocciato la norma, ritenendo che la stessa *sottragga la determinazione del compenso alla libera contrattazione tra le parti* (bollettino AGCM n. 45/2017).

La nostra posizione

La norma sull'equo compenso non è affatto un freno alla concorrenza, ma anzi è uno strumento utile a garantire una maggiore qualità delle prestazioni professionali offerte, con evidenti ricadute positive per l'intera collettività.

L'equo compenso è un principio.

L'introduzione dell'equo compenso può accrescere le tutele in modo particolare per i giovani professionisti con un potere contrattuale oggettivamente basso.

Una volta fissato il principio, dovrà esserne ampliato l'ambito di applicazione, ad esempio estendendolo a tutte le funzioni di interesse pubblico, tra le quali rientra a pieno titolo il collegio sindacale.

**ANTIRICICLAGGIO:
IL D.LGS. 90/2017 E GLI OBBLIGHI PER
GLI ORDINI PROFESSIONALI**



Gli obblighi previsti dal d.lgs. 90/2017

LO STATO DELL'ARTE

- Il d.lgs. 90/2017, nel recepire la quarta direttiva antiriciclaggio, ha imposto agli Ordini professionali una serie di obblighi – peraltro in parte già previsti dal d.lgs. 231/2007 nella versione previgente.
- Con l'informativa n. 39/2017 il CNDCEC ha posto l'attenzione sull'argomento, riepilogando le incombenze previste dal nuovo d.lgs. 231/2007 e preannunciando l'emanazione di un ulteriore documento di supporto agli Ordini territoriali.
- Con l'informativa n. 68/2017 il CNDCEC, all'esito di un percorso di riflessione e condivisione con il Consiglio Nazionale Forense, ha fornito alcune indicazioni agli Ordini territoriali con particolare riferimento agli obblighi di vigilanza e a quelli di comunicazione.

L'informativa CNDCEC n. 68

OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO (ART. 11, CO. 1, D.LGS. 231/07)

“(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi”.

Il richiamo espresso ai principi ed alle modalità dell’ordinamento vigente implica che gli obblighi di vigilanza e controllo non possono che essere espletati **secondo modalità già proprie dell’ordinamento**, vale a dire quelle ordinarie attraverso le quali le istituzioni ordinistiche assicurano il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, vigilando sull’osservanza, da parte degli iscritti, della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione.

L'informativa CNDCEC n. 68

OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO (ART. 11, CO. 1, D.LGS. 231/07)

In altre parole, si tratta di una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza sugli iscritti che grava sugli Ordini professionali, senza attribuzione di nuovi particolari poteri ispettivi e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Poteri di tal genere dovrebbero essere specificamente e tassativamente descritti dal legislatore, a meno di non violare manifestamente il principio di legalità.

L'informativa CNDCEC n. 68

OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO (ART. 11, CO. 1, D.LGS. 231/07)

In questo quadro, la funzione disciplinare è ovviamente la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

Spetterà ai Consigli di disciplina valutare la eventuale violazione della normativa, ed applicare le relative sanzioni, secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Al riguardo il Consiglio nazionale ha avviato una riflessione volta a valutare una eventuale modifica del Codice delle sanzioni disciplinari al fine di regolare in modo specifico le violazioni degli obblighi antiriciclaggio. Gli ordini territoriali saranno ovviamente coinvolti in tale riflessione e non mancheranno di far pervenire le loro preziose osservazioni.

L'informativa CNDCEC n. 68

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ART. 5, CO. 7, D.LGS. 231/2007)

“(...) gli organismi di autoregolamentazione forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo”.

Con lo scopo di adempiere gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 5, co. 7, del d.lgs. 231/2007, il Consiglio Nazionale raccoglierà annualmente i dati e le informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente dagli ordini territoriali nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, procedendo ad aggregarli e ad inviarli al CSF entro il 30 marzo.

Gli Ordini territoriali potranno pertanto limitarsi a trasmettere al CNDCEC le informazioni da questo richieste in tempo utile per effettuare la comunicazione di cui sopra.

Le “regole tecniche” per gli iscritti

LE PROCEDURE PER I PROFESSIONISTI (ART. 11, CO. 2, D.LGS. 231/2007)

“Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione”.

Al fine di elaborare tali regole il CNDCEC ha costituito tre gruppi di lavoro:

- **Valutazione del rischio**
- **Adeguata verifica della clientela**
- **Conservazione**

Una volta approvate dal CNDCEC, le regole tecniche saranno presentate al CSF per l’espressione del relativo parere.

**PROGETTO SAF
E
SPECIALIZZAZIONI**



Le Scuole di Alta Formazione – SAF

IL PROGETTO SAF DEL CNDCEC

Il Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione del CNDCEC è stato approvato per la prima volta nel marzo 2015 e modificato nell'ottobre 2015.

È disponibile **fin da allora** al seguente link:

<http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4f917be5-ec40-4ed0-8b5f-827f223bf90c>

Ad oggi sono state istituite 14 SAF in ciascuna delle macro-aree individuate dal Progetto.

La SAF Sicilia è stata costituita nel 2017 ed ha approntato il progetto formativo. Ciascuna delle altre 13 SAF ha già organizzato almeno un corso nelle materie individuate attraverso la definizione di 10 aree di «formazione specialistica».

Le dieci aree di «formazione specialistica»

INDIRIZZI E TITOLI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

REVISIONE LEGALE

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE IMPRESE
(CORPORATE GOVERNANCE)

PROCEDURE CONCORSUALI E RISANAMENTO D'IMPRESA

FUNZIONI GIUDIZIARIE E METODI ADR

ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI E NO PROFIT


FINANZA AZIENDALE

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FISCALE

PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE

ECONOMIA E FISCALITÀ DEL LAVORO



Sulla base di tali aree i corsi SAF sono stati:

- *programmati dai Comitati Scientifici di ciascuna SAF*
- *approvati dai Comitati Esecutivi di ciascuna SAF*
- *trasmessi al Coordinamento Permanente SAF istituito presso il CNDCEC*
- *approvati dal CNDCEC e accreditati ai fini della FPC*

così come previsto dal Progetto SAF.

L'iter legislativo delle specializzazioni

L'EMENDAMENTO LUMIA

Al fine di ottenere il riconoscimento legislativo delle specializzazioni, così come previsto fin dal principio nel Progetto SAF, è stata elaborata e sottoposta al Ministero della giustizia una proposta di modifica dell'ordinamento professionale mediante inserimento dell'art. 39-bis («*specializzazioni*»).

La proposta è stata discussa nell'ambito di un tavolo tecnico istituito prima dell'estate dal Ministro della giustizia su richiesta del CNDCEC.

Al tavolo, al quale ha partecipato anche il MEF, interessato per l'attività di revisione legale, sono state esaminate e risolte tutte le problematiche emerse ed è stato elaborato un testo, da tutti condiviso, interamente confluito nel c.d. «emendamento Lumia» al Decreto fiscale.

L'iter legislativo delle specializzazioni

L'EMENDAMENTO LUMIA

Sull'emendamento il Mef ha espresso parere favorevole condizionato alla previsione che il successivo decreto di regolamentazione delle specializzazioni fosse emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'economia.

In Commissione bilancio, complice l'assenza di alcuni senatori della maggioranza, l'emendamento è stato respinto.

In questi giorni l'emendamento è stato ripresentato alla Commissione bilancio della Camera (come emendamento alla legge di stabilità).

Con l'occasione il Consiglio Nazionale ha riformulato il passaggio relativo all'anzianità di iscrizione da maturare ai fini del conseguimento del titolo di specialista, diminuendo a **due** il numero di anni inizialmente previsto pari a **cinque**.

I contenuti della modifica al d.lgs. 139/05

L'ART. 39-BIS («SPECIALIZZAZIONI») IN BREVE:

- *Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del Consiglio nazionale.*
- *Il regolamento attuativo individua i settori di specializzazione.*
- *Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.*
- *Il titolo di specialista può essere conseguito:*
 - a) *da coloro che hanno frequentato con profitto percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore nei settori di specializzazione individuati dal regolamento attuativo e secondo le modalità da questo stabilite, iscritti da almeno **due anni** nella sezione A dell'albo; (testo modificato)*

I contenuti della modifica al d.lgs. 139/05

Il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo può essere maturato anche durante la frequenza dei percorsi formativi; (testo modificato)

b) da iscritti nella sezione A dell'albo da almeno due anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del DPR n. 162/1982, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, dagli iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno dieci anni previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio in modo prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento attuativo.

I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli ordini territoriali, anche d'intesa tra loro.

I principali dubbi

Le specializzazioni sono obbligatorie?

Assolutamente no.

Le specializzazioni non si inseriscono nel percorso di accesso alla professione, che resta subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo.

Come affermato nel Progetto SAF, le specializzazioni rispondono piuttosto ad una duplice esigenza dei professionisti:

- acquisire competenze specialistiche
- investire in nuove aree dell'attività professionale

e mirano alla creazione di nuove opportunità di lavoro per tutti i colleghi, migliorando, al contempo, la qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I principali dubbi

Il sistema delle specializzazioni penalizza i più giovani?

Assolutamente no.

Sul punto è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, pur respingendo il ricorso del Ministero della giustizia in merito alla sospensione del regolamento attuativo delle specializzazioni degli avvocati ha affermato che:

«neppure può essere seguita la censura che il sistema delineato dalla legge penalizzerebbe inammissibilmente i professionisti giovani, perché è ragionevole che la specializzazione sia un quid pluris e dunque richieda l'acquisizione e l'accertamento di competenze ulteriori rispetto a quelle certificate dalla sola iscrizione all'albo professionale».

(CdS, n. 5575 del 28.11.2017)

I principali dubbi

C'è stata sufficiente informazione in merito alla volontà del CNDCEC di evolvere il progetto SAF mediante il riconoscimento delle specializzazioni?

Assolutamente sì.

Le specializzazioni costituivano un **punto centrale** nell'ambito delle linee programmatiche di questo Consiglio Nazionale:

*«La nostra attività si è notevolmente sviluppata a seguito della maggiore complessità del sistema economico e sociale e della globalizzazione dei mercati e oggi spazia su diverse aree che variano per complessità, livello di responsabilità, delicatezza e autonomia decisionale (...); occorre quindi ampliare le competenze degli Iscritti, in modo da essere pronti ad accogliere le opportunità offerte da potenziali nuove aree di attività professionale. In tal senso, occorre una politica che punti decisamente al **riconoscimento e alla valorizzazione delle specializzazioni**, individuando ulteriori aree di attività.»*

(Programma elettorale della lista «La professione verso il futuro. qualità e partecipazione»)